

**COMUNE DI STRAMBINELLO**  
Provincia di Torino

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**I U C**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10 settembre 2014

modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 26 aprile 2016

## **Indice**

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto impositivo della TASI
- Art. 3 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 4 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 5 – Base imponibile della TASI
- Art. 6 – Decorrenza della TASI
- Art. 7 – Aliquote della TASI
- Art. 8 – Esenzioni
- Art. 9 – Riduzioni e agevolazioni
- Art. 10 – Detrazioni
- Art. 11 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 12 – Versamento della TASI
- Art. 13 – Dichiarazione
- Art. 14 – Funzionario responsabile
- Art. 15 – Verifiche e accertamenti
- Art. 16 – Sanzioni e interessi
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Contenzioso
- Art. 20 – Norme di rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale – IUC – limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
4. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 681, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

## **Art. 2 – Presupposto impositivo della TASI**

1. ~~Il presupposto impositivo del tributo, a norma dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.~~ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. ~~Sono pertanto assoggettate ad imposizione anche l'abitazione principale e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate.~~

### **Art. 3 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 4 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013. La misura della TASI posta a carico dell'occupante viene definita per questo comune nella misura del 20% mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. [Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.](#)
3. In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria degli immobili soggetti al tributo, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 5 – Base imponibile della TASI**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5, e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011. La base imponibile è pertanto da individuarsi nella rendita catastale degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e a versare la relativa imposta.

## **Art. 6 – Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

## **Art. 7 – Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille

2. Il Comune, con del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e con relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota, fino anche all'azzeramento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima può essere deliberata dal comune fino al 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al comma 3 e di cui al primo periodo del presente comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
- 5 bis. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può, con la delibera di definizione delle aliquote, modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.
- 5 ter. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
- 5 quater. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **Art. 8 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili già esentati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante, qualora questa sia deliberata nell'approvazione delle tariffe.

## **Art. 9 – Riduzioni e agevolazioni**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite esenzioni, agevolazioni e riduzioni del tributo

2. Le agevolazioni possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

### **Art. 10 – Detrazioni**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite detrazioni nei seguenti casi:
  - a) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  - b) per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale.

### **Art. 11 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. Con regolamento il comune individua i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b), punto 2), della Legge n. 147/2013.
2. I servizi indivisibili individuati dal comune, per effetto del comma precedente, sono contenuti nell'allegato 1) del presente Regolamento;
3. I costi dei servizi indivisibili, come individuati nell'allegato 1) del presente Regolamento, verranno aggiornati annualmente, con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI.

### **Art. 12 – Versamento della TASI**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato , modello F24, o bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997,

n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il Comune può al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, può rendere disponibili o inviare i modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o la mancata ricezione degli stessi non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.
4. Il pagamento del tributo avviene in numero 2 rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.  
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI, per il Comune di Strambinello, è effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del presente Regolamento della TASI, che verranno pubblicati nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, alla data del 18 settembre 2014.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 5,00.

## **Art. 13 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il termine del

30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati in solido, da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
4. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non abbiano presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assoluta anche ai fini della TASI.

#### **Art. 14 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI è una delle componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 15 – Verifiche e accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere agli uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L.296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute,
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, al decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00.

## **Art. 16 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 17 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono

ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

### **Art. 18 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 19 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo - nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

### **Art. 20 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al Decreto Legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014, all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/0011 e s.m.i. , ove indirettamente applicabili, nonché al Regolamento Generale delle Entrate e ai vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, i richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **Art. 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio dell'anno 2014.

**ALLEGATO 1) - SERVIZI INDIVISIBILI****INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 681 LETT. B) PUNTO 2) E DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO TASI**

<b>funz.</b>	<b>descrizione funzione</b>	<b>serv.</b>	<b>descrizione servizio</b>	<b>costo del servizio bilancio 2014 euro</b>
01	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.448
		06	Ufficio tecnico (parziale)	200
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	15.770
		02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	15.650
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	03	Servizio di protezione civile	2.990
		06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	400
10	Funzioni nel settore sociale		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	10.000
				50.458